

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2114

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO E LE RIFORME ISTITUZIONALI

(CHITI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Presentato il 28 dicembre 2006

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente decreto-legge si provvede a disporre la proroga in via di urgenza di numerosi termini in scadenza previsti da disposizioni legislative concernenti l'attuazione di adempimenti da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo.

Articolo 1.

Comma 1. La norma si propone di ridimensionare gli effetti dell'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, a norma del quale le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo dell'università non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. A tale fine si prevede l'abbattimento di un terzo dei costi del personale docente e non docente che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, sempre ai fini della valutazione del limite del 90 per cento di cui sopra. Tale disposizione, originariamente prevista per l'anno 2004 dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è stata già prorogata al

31 dicembre 2005 e poi al 31 dicembre 2006. Permanendo le ragioni che hanno portato alla formulazione di tali disposizioni, è necessario prorogarle fino al 31 dicembre 2007.

Comma 2. La disposizione proposta è volta a prorogare di cinque mesi, ovvero dal 31 dicembre 2006 al 31 maggio 2007, gli interventi a suo tempo previsti dal decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 (finalizzati a fronteggiare la nota carenza di infermieri e di tecnici sanitari di radiologia medica), come la riammissione in servizio di pensionati, contratti a tempo determinato, prestazioni aggiuntive presso le aziende sanitarie, le residenze assistenziali, le case di riposo e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Le suddette misure indubbiamente hanno consentito nell'arco di tempo considerato di fare fronte alle reali esigenze, ma non hanno permesso di superare una situazione che, allo stato, può ancora definirsi di emergenza se si tiene conto delle ultime stime connesse al fabbisogno del personale in questione, a causa della concomitanza di fattori strutturali, organizzativi, *turn-over* eccetera.

Da ciò, quindi, scaturisce la necessità di poter ancora usufruire di tali interventi per ulteriori cinque mesi, in attesa che le prestazioni siano definite nell'ambito della contrattazione collettiva di comparto. Si rappresenta, peraltro, che dalla proroga non derivano ulteriori oneri di spesa, sia perché gli interventi vengono attivati, previa autorizzazione della regione, nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico, sulla base della programmazione triennale, sia perché gli interventi medesimi vengono attivati nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale previste dai provvedimenti di finanza pubblica. A ciò aggiungasi, infine, che le aziende sanitarie in tal modo eviterebbero il verificarsi di oneri riflessi connessi alle assunzioni di nuovi dipendenti.

Comma 3. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, hanno differito al 31 dicembre 2006 l'autorizzazione — già concessa al Ministero degli affari esteri dal decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2005 — per le assunzioni di personale.

Nell'ambito della predetta autorizzazione il Ministero ha avviato le procedure concorsuali per il reclutamento di sei dirigenti di seconda fascia, sulle quali, tuttavia, è intervenuto — nella fase immediatamente precedente alla approvazione finale della graduatoria — un ricorso giurisdizionale amministrativo, per il cui giudizio di merito è fissata, presso il Consiglio di Stato, l'udienza del 23 gennaio 2007.

Pertanto si rende necessario prevedere una breve proroga del termine per definire le predette assunzioni, nell'ipotesi in cui la decisione fosse favorevole all'Amministrazione.

La disposizione proposta mira ad assicurare al Ministero degli affari esteri la possibilità di portare a conclusione le procedure concorsuali — già avviate sulla base di una precedente autorizzazione — tramite l'utilizzo delle somme stanziare per l'anno 2006.

Comma 4. Al fine di consentire le assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste dalla legge finanziaria per l'anno 2007, si rende necessaria una proroga delle graduatorie di concorsi, in scadenza al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1, comma 546, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Comma 5. La norma è necessaria al fine di consentire la prosecuzione della funzionalità del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), impedendo un periodo di *vacatio* determinato dalla scadenza degli incarichi di direzione degli istituti del predetto ente senza che siano state definite le procedure concorsuali. Allo stesso tempo, l'eventuale rinnovo degli incarichi di direzione potrebbe risultare incoerente

con l'assetto dell'ente all'esito della fase di riordino.

Comma 6. La proroga si rende necessaria al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti di attuazione, di svolgere le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di attuazione dello stesso.

Articolo 2.

Commi 1 e 2. L'obiettivo del comma 1, concernente le denunce dei pozzi, è di sostituire il termine del 30 giugno 2006 previsto dall'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con quello del 31 dicembre 2007, allo scopo di ottenere un differimento a tale data del perfezionamento delle pratiche per la richiesta della concessione.

Per quanto concerne il comma 2, si fa presente che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, prevede che gli Stati membri creino una banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli in cui figurano gli operatori che prendono parte alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione stabilite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Le modalità di costituzione della banca dati e gli obblighi per gli operatori ai fini dell'iscrizione ad essa sono stati oggetto di ripetuti decreti ministeriali.

Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 28 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2002, sono state

definite le prime modalità per l'iscrizione alla banca dati.

Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2004, sono stati definiti gli allegati che gli operatori dovevano redigere ai fini dell'iscrizione alla predetta banca dati, fissando un primo termine per l'iscrizione in 120 giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2005, sono stati ulteriormente modificati gli allegati, spostando il termine all'11 febbraio 2005.

Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2005, gli allegati sono stati nuovamente cambiati, senza definire però un nuovo termine di iscrizione in base alle nuove procedure.

Tenuto conto che la fattispecie in esame, cioè la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli da parte di operatori non iscritti alla banca dati nazionale, è sanzionata dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, il quale così dispone: « Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) 12 giugno 2001, n. 1148/2001 della Commissione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro », appare necessario definire con apposita norma il termine definitivo — fissato al 30 giugno 2007 — per consentire l'iscrizione agli operatori nella banca dati, sospendendo sino a tale data l'applicazione della sanzione predetta. Si è quindi ritenuto opportuno novellare il disposto di cui al citato decreto legislativo n. 306 del 2002.

Si fa presente che la proroga in questione non incontra difficoltà a livello di normativa comunitaria, dal momento che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 demanda allo Stato membro la de-

finizione e le procedure per la costituzione della banca dati, senza indicare termini o sanzioni.

Comma 3. Il decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006 si applicava a tutta la filiera dell'avicolo ed a tutti i debiti contributivi in atto alla data del 1° gennaio 2006, differendoli per dieci mesi sino al 31 ottobre successivo.

Il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, ha previsto il pagamento di questi sospesi in quattro mensilità anticipate, nel periodo dal 16 novembre scorso al 16 febbraio 2007.

Con la disposizione in esame si prevede la possibilità di versare la prima e seconda rata entro il 29 dicembre 2006, sempre con il pagamento degli interessi legali, nonché il semplice differimento al 30 giugno 2007 delle rate in scadenza a gennaio e a febbraio 2007. Trattandosi di differimento infrannuale, con interessi legali, questo non comporta oneri per l'INPS.

Il tempo dell'ulteriore differimento è indispensabile per analizzare in dettaglio la filiera e spaccettare i vari comparti, dal settore dati allevamento a quello della trasformazione alimentare ed infine a quello commerciale, così da prevedere il rientro differenziato dai sospesi contributivi, in funzione delle diverse normative che si applicano.

L'articolo 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, ha disposto, in favore delle imprese in crisi a causa dell'« emergenza aviaria », dal 1° gennaio al 31 ottobre 2006 la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, nonché dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali. Pertanto, gli adempimenti e versamenti tributari andavano effettuati in unica soluzione entro il 16 novembre 2006.

Con il comma 3 del decreto-legge in esame si differisce la ripresa della riscossione dei tributi, che viene fissata al 16 gennaio 2007, prevedendo la possibilità di

pagamento rateale in quattro rate trimestrali; si stabilisce, altresì, il termine (31 gennaio 2007) entro cui vanno effettuati gli adempimenti tributari sospesi diversi dai versamenti.

Comma 4. La disposizione prevede la proroga e l'estensione dei compiti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, considerato che il mandato dell'attuale Commissario straordinario scade il 31 dicembre 2006. Il Commissario è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il suo ruolo è particolarmente importante per il superamento delle emergenze in zootecnica (BSE, *blue tongue*, influenza aviaria eccetera). La relativa copertura finanziaria è posta a carico delle risorse non utilizzate dell'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. L'autorizzazione di spesa defanziata, che presenta idonea capienza, è di natura corrente e pluriennale, considerato che la spesa annua del Commissario non supera i 150.000 euro.

Comma 5. Il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante revisione della disciplina in materia di fertilizzanti in attuazione delle nuove normative comunitarie [regolamento (CE) n. 2003/2003], ha introdotto nuove prescrizioni in materia di composizione, immissione sul mercato, controlli e tracciabilità dei fertilizzanti. A tale fine ha anche previsto che il fabbricante di fertilizzanti già immessi sul mercato debba iscriversi negli appositi registri « entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto » (articolo 15 comma 2).

Pertanto, l'introduzione dei nuovi registri dei fertilizzanti e dei fabbricanti di fertilizzanti sta creando agli operatori del settore notevoli problemi per adempiere a quanto previsto dalla normativa nel termine stabilito, che scade il 5 gennaio 2007. La percentuale di aziende che si stima non

in grado di ottemperare alla norma è di circa il 50 per cento. Da quanto sopra appare necessaria una proroga (al 31 luglio 2007).

D'altra parte, il periodo di proroga è necessario anche per pervenire ad una definizione univoca del termine di fabbricante, sul quale, allo stato, esistono differenti interpretazioni.

Articolo 3.

Comma 1. La data del 1° gennaio 2007, prevista dall'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è il termine previsto per l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici. Attualmente, lo schema di regolamento, predisposto dal competente Ministero dello sviluppo economico, ha già ottenuto il formale concerto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è stato inoltrato al Consiglio di Stato.

Il regolamento è stato redatto non senza difficoltà; mentre, da un lato, la fonte normativa di cui al citato decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, non consentiva ipotesi di abrogazioni espresse né di norme primarie, né regolamentari, dall'altro, la vastità e la complessità della materia, anche per effetto di una stratificazione normativa derivante da successivi interventi di rango differente, ha reso poco agevole lo stesso riordino, che ha quindi richiesto tempi lunghi.

Pertanto, per le suesposte ragioni risulta necessaria una norma di proroga per attendere al perfezionamento delle formalità relative al provvedimento regolamentare, che senza dubbio non potrebbero completarsi entro la fine dell'anno.

Comma 2. La proposta proroga è volta a consentire la prosecuzione dei lavori

relativi ad una importante opera infrastrutturale, necessaria a facilitare la viabilità tra l'Italia e la Francia.

Comma 3. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, ha disposto la protrazione per due anni dei termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per gli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981. Lo scopo della norma era di supplire al vuoto di azione amministrativa verificatosi a seguito delle norme che avevano soppresso le strutture operative del relativo Commissario, impedendo quindi la continuazione e il perfezionamento delle procedure espropriative.

La norma fu interpretata anche dalla Cassazione (sentenza n. 17708 del 12 febbraio 2002) come estensiva *ab origine* dei termini d'occupazione e quindi sanatoria generalizzata delle occupazioni ai fini dell'esproprio.

Prorogata l'efficacia fino al 31 dicembre 2005 per effetto di nuove disposizioni legislative (articolo 6-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26) v'è stato un diverso orientamento da parte della Suprema Corte (3966/04 e 7544/05) nel senso di ritenere inefficace la subentrata norma di proroga quando, per effetto della scadenza del termine originario, si fosse già verificata la cosiddetta accessione invertita. Da questo derivano due conseguenze suscettibili di determinare un maggiore onere per la pubblica amministrazione quantificato in oltre dieci milioni di euro:

1) tutto il periodo di occupazione, scaduto il termine originario, va qualificato come « occupazione illegittima » con conseguente pagamento del risarcimento del danno, mentre l'indennità, a seguito dell'accessione invertita, va calcolata sul valore venale del bene;

2) perdono quindi efficacia gli atti di concordamento bonario dell'indennità in quanto finalizzati ad un decreto di espropriazione non adottato e non già adottabile.

Per evitare tale situazione, suscettibile di determinare pesantissimi oneri per le

finanze dello Stato e delle amministrazioni locali interessate (le ipotesi sono parecchie centinaia di cui circa 180 già azionate), la norma in esame è finalizzata ad attribuire perdurante efficacia agli accordi già perfezionatisi in ordine alle indennità da corrispondere ai soggetti coinvolti dai procedimenti di espropriazione.

Comma 4. La norma fissa al 30 aprile 2007 il termine per il completamento degli investimenti per adempiere alla messa a norma delle strutture ricettive esistenti (di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 411 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 463 del 2001) nei confronti delle imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili di fuoco entro il 30 giugno 2005. Ciò, in considerazione delle attività particolarmente complesse che gli investimenti in questione comportano per le imprese interessate.

Articolo 4.

Comma 1. La norma è volta a prorogare al 15 maggio 2007 il termine (già prorogato dall'articolo 2, comma 177, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) previsto dal comma 4 dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine del riordino di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali.

La modifica proposta si rende indispensabile a causa della rilevante complessità tecnica delle operazioni di rilevazione e riordino di cui al richiamato articolo 29, comma 4, e delle rilevanti conseguenze che la norma in parola connette al mancato, tempestivo completamento delle operazioni ivi previste (soppressione automatica *ex lege* di commissioni, comitati ed altri organismi interessati).

Comma 2. Viene disposto che, nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, non venga richiesto il parere obbligatorio

di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243.

Al riguardo, si precisa che il Ministero delle comunicazioni, in attuazione del citato articolo 29, ha tempestivamente provveduto a predisporre il provvedimento di riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni conformemente alla circolare contenente linee guida predisposte in materia dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nonostante ciò, sul provvedimento il Consiglio di Stato ha reso parere negativo perché lo stesso prevederebbe, a suo giudizio, una riduzione di spesa non del 30 per cento, come previsto dall'articolo 29 citato, ma soltanto del 15 per cento.

Il Ministero intende, pertanto, presentare nuovamente il regolamento di riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni unitamente al decreto ricognitivo di tutte le altre commissioni o comitati a costi diretti o indiretti previsti dal citato articolo 29. In attesa che si concluda il suo *iter* e considerato che attualmente il Consiglio non è operativo per la decadenza di alcuni componenti, rilevata l'esigenza di approvare il contratto di servizio con la RAI Spa 2006-2008, già scaduto, nonché il contratto di programma con Poste italiane Spa per il prossimo triennio, anch'esso scaduto, si introduce una norma transitoria volta a consentire la sollecita approvazione dei due atti programmatori citati, che altrimenti non potrebbero essere adottati entro l'anno. In relazione a tali atti la RAI ha l'esigenza di contabilizzare l'eventuale maggiore canone e la società Poste italiane, a sua volta, deve contabilizzare l'eventuale maggiore OSU (onere servizio universale).

La riorganizzazione dell'organo e la sua temporanea difficoltà pratica ad operare non può costituire motivo di impedimento per l'adozione dei due atti; d'altro canto la norma ha, nella sostanza, portata temporanea nel senso che al completo avvenuto riordino dell'organo si ripristinerebbero le funzioni fondamentali dello stesso.

Comma 3. Il comma 5 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, stabilisce che la distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 dello stesso articolo e non recanti l'indicazione in caratteri Braille del nome commerciale del prodotto, perché confezionati prima del 31 dicembre 2005, « è consentita fino al 31 dicembre 2006 ».

L'applicazione letterale di questa norma comporterebbe l'obbligo di ritiro dal commercio, alla data del 1° gennaio 2007, di tutte le confezioni di medicinali e degli altri prodotti previsti dal citato articolo, fabbricate anteriormente al 31 dicembre 2005.

Il comma 3 pertanto propone una soluzione volta ad evitare l'ingiustificata distruzione di beni di interesse sociale e a salvaguardare, allo stesso tempo, i diritti dei pazienti non vedenti. La formulazione proposta ha quindi lo scopo di consentire che, fino alla loro scadenza, le confezioni di cui trattasi siano vendute a persone che non hanno necessità di utilizzare i caratteri Braille e, al tempo stesso, fa obbligo alle aziende produttrici di rifornire sollecitamente, su richiesta, confezioni con la denominazione in Braille a farmacie e punti vendita che ne risultino completamente sforniti.

Comma 4. L'attuale situazione economica del Paese, i cui effetti ancora non del tutto positivi permangono, rende opportuna una ulteriore proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come previsto dall'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine di non gravare con ulteriori oneri quelle imprese che, per dimensione e tipologia produttiva, caratterizzano gran parte del tessuto economico nazionale.

Articolo 5.

Comma 1. In attesa che sia ultimato l'*iter* di approvazione dei decreti previsti dagli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005, il cui schema è già stato predisposto dal Mini-

sterio dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è necessario prorogare ulteriormente il termine previsto dall'articolo 20, comma 5, dello stesso decreto legislativo, relativo all'avvio del sistema, poiché in mancanza di tali decreti non è possibile dare attuazione al sistema medesimo.

Comma 2. La proroga si basa sulla considerazione che la riforma della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, per la sua complessità e per le rilevanti implicazioni con il diritto comunitario di cui occorre operare una corretta trasposizione, richiede una attenta ponderazione ed adeguati lavori tecnici da parte del Comitato di studio per la revisione del predetto decreto, appositamente istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 21 luglio 2006. Pertanto risulta insufficiente il termine già posto dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 152 e prorogato al 31 gennaio 2007 dall'articolo 1-*septies* del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228; è quindi urgente una proroga semestrale, anche considerata la lunghezza dell'*iter* di approvazione dei decreti legislativi correttivi, che richiede il passaggio per ben tre volte in Consiglio dei ministri per l'approvazione e l'inoltro del relativo schema, in due successive riprese, al parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché al parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Articolo 6.

Comma 1. Il comma è volto a prorogare il termine per l'adozione degli atti di natura regolamentare relativi al trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, previsti dagli articoli 20 e 21 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Appare infatti indispensabile prevedere tale proroga, considerato che in caso di mancata adozione dei predetti regolamenti da parte delle pubbliche amministrazioni

si verificherebbe, come segnalato dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 30 giugno 2005, l'interruzione del trattamento dei dati in questione, in quanto l'eventuale prosecuzione del trattamento « concretizzerebbe un illecito, con conseguenti responsabilità di diverso ordine, anche contabile o per danno erariale » e potrebbe determinare « l'inutilizzabilità dei dati trattati indebitamente, nonché il possibile intervento di provvedimenti anche giudiziari di blocco o di divieto di trattamento ».

Un'ulteriore proroga del predetto termine si è resa necessaria anche in conseguenza della revisione delle strutture amministrative, avviata a seguito del riordino delle attribuzioni delle amministrazioni previsto dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Per l'adozione dei predetti regolamenti, il cui *iter* è comunque già stato avviato, appare congruo il termine del 28 febbraio 2007.

Comma 2. L'articolo 3, comma 22, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), ha autorizzato il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici al fine di accelerare le procedure di liquidazione delle 11.600 domande di indennizzo, presentate dai profughi dalmati e istriani (ai sensi della legge n. 137 del 2001) per la perdita dei propri beni.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è stato ritenuto l'ente più idoneo a fornire la collaborazione prevista dalla legge finanziaria 2004, in quanto il personale dell'Istituto possiede la professionalità adeguata per completare l'istruttoria e procedere alla liquidazione delle domande di indennizzo in questione. Pertanto, in attuazione del citato articolo 3 della legge finanziaria 2004, è stata stipulata in data 30 marzo 2004 una convenzione con l'INPS, in base alla quale l'Istituto si è impegnato a mettere a disposizione un contingente di risorse umane fino a un massimo di 30 persone qualificate. Le

procedure per il distacco del personale dell'INPS hanno richiesto la stipula di un accordo con i sindacati e che il distacco stesso avvenisse solo su base volontaria, per cui soltanto nel luglio 2004 è stato messo a disposizione del Dipartimento del tesoro un primo contingente di 8 unità lavorative, portato a 20 nell'arco dei successivi dieci mesi.

La complessità delle procedure di distacco del personale dell'INPS (come sopra detto, la collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS è iniziata nel luglio 2004 e non ad avvio d'anno e fino al mese di maggio 2005 sono stati soltanto dieci i funzionari messi a disposizione del Dipartimento del tesoro), nonché la necessità di svolgere una attenta attività di formazione del personale distaccato, hanno consentito solo in parte di raggiungere il risultato che ci si prefiggeva con la citata norma della legge finanziaria 2004. Pertanto, tenuto conto che permaneva cospicuo il numero delle istanze di indennizzo ancora da liquidare e che le risorse finanziarie allo scopo messe a disposizione erano state solo parzialmente spese, la legge finanziaria 2006 ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro a rinnovare la convenzione con l'INPS per l'anno 2006. Grazie alla collaborazione del personale INPS, alla fine del 2006 saranno oltre 9.000 le pratiche di indennizzo liquidate e ne residueranno circa 2.300 ancora da liquidare, per cui, tenuto conto che non tutte le risorse finanziarie a suo tempo stanziare saranno spese al 31 dicembre 2006, con la norma in questione si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro venga autorizzato a rinnovare la convenzione stipulata con l'INPS per altri cinque mesi, sino al 31 maggio 2007. L'ulteriore apporto del personale INPS consentirà di completare la liquidazione delle domande di indennizzo andando così incontro alle legittime aspettative degli interessati, che attendono da cinque anni di vedere soddisfatto il proprio diritto.

Comma 3. Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (recante attuazione della

direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), introduce all'articolo 6 il divieto di conferimento in discarica, a partire dal 1° gennaio 2007, dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kJ/kg. Tale limitazione, non prevista dalla direttiva comunitaria, è stata giustificata con la necessità per l'Italia di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.

Il decreto del Ministro delle attività produttive 5 maggio 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2006) ha individuato i rifiuti e i combustibili derivanti da rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili e che possono di conseguenza ottenere i certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, che ha recepito la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, fissa all'articolo 7 l'obiettivo di recupero e riciclaggio dell'85 per cento del peso medio del veicolo fuori uso, di cui il 5 per cento tramite recupero energetico.

Il cosiddetto *fluff*, residuo del processo di frantumazione del veicolo a fine vita che separa il materiale ferroso destinato al riciclo, ha un elevato potere calorifico, ma attualmente in Italia viene conferito in discarica in mancanza di impianti che ne consentano il recupero energetico. Il totale del *fluff* derivante dal trattamento dei veicoli ammonta a circa 300/350.000 tonnellate ogni anno.

In forza del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2003, per effetto dell'elevato potere calorifico del *fluff*, dal 1° gennaio 2007 non sarà più possibile smaltirlo in discarica, con pesanti effetti negativi.

Infatti, in mancanza di interventi, sono ipotizzabili due scenari:

entro pochi mesi, non potendo più smaltirsi il *fluff*, si blocca la filiera del trattamento dei veicoli a fine vita con ripercussioni sul mercato dell'auto in quanto chi è in possesso di una vettura da rottamare non troverà più un centro au-

torizzato disposto a ritirarla; ciò comprometterà anche il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio posti dalla direttiva europea, esponendo l'Italia all'apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea;

per evitare il blocco dell'attività, il *fluff* potrebbe essere trasferito in altri Paesi europei per lo smaltimento in discarica o per la termovalorizzazione; tale soluzione comporterebbe tuttavia un drammatico incremento dei costi di smaltimento che si ripercuoterebbe su tutta la filiera, rischiando di compromettere la sostenibilità economica delle reti di ritiro dei veicoli fuori uso, che i costruttori stanno organizzando e che saranno operative dal 1° gennaio in attuazione della direttiva comunitaria.

L'incremento di costi determinerebbe inoltre un ulteriore *gap* competitivo per l'industria nazionale nei confronti dei produttori concorrenti degli altri Paesi europei, ove continuerà ad essere possibile smaltire il *fluff* in discarica o utilizzarlo per il recupero energetico.

In conclusione, ad evitare che si producano gli effetti negativi sopra rilevati, è urgente disporre un congruo rinvio della scadenza del 1° gennaio prevista dal decreto legislativo n. 36 del 2003, accompagnato dalla definizione di un piano che consenta all'Italia di:

sviluppare impianti di frantumazione tecnologicamente avanzati per la separazione ed il recupero dei materiali con riduzione del *fluff* residuo;

rendere effettiva la possibilità di recupero energetico del *fluff*, in attuazione sia della direttiva comunitaria relativa ai veicoli a fine vita, sia di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 36 e dal successivo decreto del Ministro delle attività produttive.

Comma 4. Come segnalato anche dalla Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull'immigrazione), la necessità

e l'urgenza della norma sono dipendenti dall'ingresso nell'Unione europea di Bulgaria e Romania, fissato al 1° gennaio 2007.

L'intervento muove dal riconoscimento della rilevanza del citato articolo 18 nel panorama normativo italiano ed europeo per la tutela degli stranieri vittime di violenza e grave sfruttamento e per il contrasto ai trafficanti ed agli sfruttatori di persone, secondo i più recenti indirizzi del Consiglio d'Europa verso l'adozione di una prospettiva fondata sul riconoscimento dei diritti della persona umana e la protezione delle vittime di tali condotte e secondo le sollecitazioni nella medesima direzione da parte del Consiglio dell'Unione europea, che ha ribadito l'importanza di promuovere un approccio incentrato sui diritti umani e sulle vittime e di rafforzare l'impegno nella prevenzione e nella lotta alla tratta di esseri umani finalizzata a qualsiasi tipo di sfruttamento, nonché nella protezione, nel sostegno e nel reinserimento delle vittime.

In questa prospettiva, considerate l'efficacia dimostrata dall'applicazione del citato articolo 18 e la elevata percentuale di vittime di condotte di *trafficking* provenienti da Paesi dell'Est di recente o di prossimo ingresso nell'Unione europea (si consideri che oltre il 30 per cento degli stranieri già ammessi a programmi di protezione sociale per effetto dell'articolo 18 proviene dalla Romania), si è voluto consentire la loro partecipazione ai programmi di protezione sociale anche se per la presenza nel territorio italiano non vi è più necessità di permesso di soggiorno. Si è ritenuto, così, di operare una sorta di sganciamento degli aspetti riguardanti la protezione, l'assistenza e l'integrazione sociale delle vittime di violenza o di grave sfruttamento dal rilascio del permesso di soggiorno, così da attuare i primi anche se non vi è necessità del secondo (come avviene nel caso di un cittadino straniero il cui Paese di appartenenza divenga membro dell'Unione europea). Anche in questo caso, però, per utilizzare prassi collaudate e non disperdere esperienze acquisite, si è ritenuto di mantenere la struttura dell'articolo 18 per poter accedere ai programmi di assistenza

ed integrazione sociale anche se non vi è necessità di permesso di soggiorno, rinviando alle condizioni ed alle procedure in esso previsti, in quanto compatibili, compresi i soggetti legittimati ad intervenire (servizi sociali degli enti locali, associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, convenzionati con l'ente locale, procuratore della Repubblica, questore).

La norma così formulata non confligge né crea sovrapposizioni con quella dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha istituito uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale (che già faceva salve per gli stranieri le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), rispetto alla quale si differenzia per i requisiti richiesti per la partecipazione ai programmi, essendo richiesta per l'attuazione dell'articolo 13 la condizione di essere vittima dei soli reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, mentre nel caso dell'articolo 18 per un verso è sufficiente essere vittima di situazioni di violenza o di grave sfruttamento e per altro verso è necessario che emergano concreti pericoli per la incolumità della vittima stessa; nonché per le caratteristiche dei programmi, che nel caso dell'articolo 13 sono rivolti ad assicurare alle vittime, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico, mentre nel caso dell'articolo 18 riguardano in maniera più ampia l'assistenza e l'integrazione sociale.

Comma 5. La norma è volta a razionalizzare alcune risorse allocate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per effetto dei mutati scenari, soprattutto politici.

Infatti, le iniziative stabilite dalla legge n. 56 del 2005 non sono state perfezionate con i previsti provvedimenti attuativi, finalizzati alla costituzione degli sportelli all'estero, per la prossimità della fine della precedente legislatura, nonché per la man-

cata intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (che per ben due volte si è espressa in senso negativo sui regolamenti di organizzazione degli sportelli all'estero).

Nel frattempo, l'intervenuta ricostituzione del Ministero del commercio internazionale, nato dallo scorporo con il Ministero delle attività produttive ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, e gli inevitabili ritardi di carattere amministrativo (ancora non del tutto risolti) hanno inciso sfavorevolmente sulle funzioni istituzionali del Ministero stesso. Tale situazione ha spinto ad un ripensamento della strategia di costituzione degli sportelli all'estero, nel senso di procedere comunque alla loro messa in opera secondo, però, piani realistici da realizzare nel 2007. Sul punto il Ministro del commercio internazionale Bonino ha confermato tale volontà nel corso di un'audizione in Parlamento.

Pertanto, appare necessario ed urgente il mantenimento delle somme in bilancio anche per il 2007, in quanto per le vicende sopra illustrate non è stato possibile finora provvedere al loro impegno contabile nella loro interezza. Quindi, proprio nell'ottica della concretezza si prevede che saranno impegnate la metà circa delle risorse derivanti dalla legge n. 56 del 2005, risultando non utilizzata la restante metà.

Per tali ragioni e perché il settore istituzionalmente destinato al sostegno del « Sistema Italia » nella sua proiezione sui mercati internazionali possa efficacemente svolgere il proprio ruolo diretto alla tutela degli interessi economici italiani all'estero, si ritiene necessario destinare la parte restante delle risorse di cui alla legge n. 56 del 2005 all'Istituto per il commercio estero.

Comma 6. L'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha autorizzato l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005 disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte

a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con le risorse messe a disposizione dall'ENAC si è provveduto ad ottemperare in parte agli obblighi derivanti da impegni assunti dall'Ente medesimo nelle convenzioni stipulate con le società di gestione aeroportuale.

La disposizione in esame ha le medesime finalità del citato comma 582 e, pertanto, è volta ad utilizzare nel 2007, per spese di conto capitale, le disponibilità (riportate nell'avanzo di amministrazione) derivanti da trasferimenti relativi all'anno 2006 ed originariamente destinate a spese correnti. La norma consente di rispettare integralmente gli impegni assunti dall'ENAC.

Comma 7. Viene fissato al 1° febbraio 2007 l'inizio della produzione degli effetti conseguenti alla pubblicazione del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private). Ciò a causa della particolare complessità delle conseguenze operative connesse all'immediata entrata in vigore del regolamento in parola e delle disposizioni ad esso connesse, le quali ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore.

Comma 8. La norma è volta a porre un termine perentorio per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che disciplina le modalità di utilizzo del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica. In caso di mancata emanazione del regolamento entro il 30 marzo 2007, è previsto che il predetto Fondo sia interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 7.

La norma prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Il presente decreto-legge dispone la proroga in via di urgenza di numerosi termini in scadenza, previsti da disposizioni legislative concernenti l'attuazione di adempimenti da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato, né in generale per la finanza pubblica, ad eccezione delle disposizioni qui di seguito richiamate.

L'articolo 2, comma 3, concerne la proroga dei termini in materia di versamenti relativi agli obblighi previdenziali e tributari delle imprese in crisi colpite dall'« emergenza aviaria ».

Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si applicava a tutta la filiera dell'avicolo ed a tutti i debiti contributivi in atto alla data del 1° gennaio 2006, differendoli per dieci mesi fino al 31 ottobre. Lo stesso decreto ha previsto il pagamento di questi sospesi in quattro mensilità anticipate nel periodo dal 16 novembre al 16 febbraio 2007.

Con il comma 3 in esame si prevede la possibilità di versare la prima e seconda rata entro il 29 dicembre 2006, sempre con il pagamento degli interessi legali, nonché il semplice differimento al 30 giugno 2007 delle rate in scadenza a gennaio e a febbraio 2007. Per quest'ultimo differimento di circa quattro mesi è stato quantificato prudenzialmente un importo relativo al maggiore onere per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie corrispondenti al ritardato versamento pari a circa 50.000 euro per l'anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti di natura fiscale, con la norma si dispone, anche con riferimento ai versamenti tributari oggetto di sospensione, la possibilità di effettuarli in un'unica soluzione o in quattro rate trimestrali, di cui la prima entro il 16 gennaio 2007.

Si ipotizza che una buona parte dei contribuenti interessati non abbia versato quanto dovuto allo scadere del periodo di sospensione, alla luce anche del comunicato dell'Agenzia delle entrate del 15 novembre scorso, per cui non si ritiene di ascrivere effetti finanziari alla norma in esame in quanto essi avrebbero comunque versato nell'anno 2007 ricorrendo all'istituto del « ravvedimento operoso ».

L'articolo 2, comma 4, prevede la proroga e l'estensione dei compiti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bo-

vina (BSE), nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, considerato che l'attuale Commissario scade il 31 dicembre 2006. Esso svolge la sua attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il suo ruolo è particolarmente importante per il superamento delle emergenze in zootecnica (BSE, *blue tongue*, influenza aviaria eccetera).

La spesa annua del Commissario non supera i 150.000 euro.

La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, che reca risorse di parte corrente non utilizzate.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

D.L. 9-5-2003 n. 105

Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 110 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 luglio 2003, n. 170 (Gazz. Uff. 12 luglio 2003, n. 160), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi e altre norme in materia di abilitazione professionale ⁽¹³⁾.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, di cui al D.M. 9 settembre 1957 del Ministro per la pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono indette, per l'anno 2003, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993, nonché una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi ⁽¹⁴⁾.

1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 ⁽¹⁵⁾.

1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:

a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;

b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità ⁽¹⁶⁾.

1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter

spettano, rispettivamente, i titoli professionali di «dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e di «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità», in luogo del titolo di «psicologo *iunior*» previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 ⁽¹⁷⁾.

1-*quinquies*. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* sono individuate nel modo seguente:

a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;

2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;

3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;

4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;

b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:

1) partecipazione all'*équipe* multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;

2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale

e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con *deficit* neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;

3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;

4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore ⁽¹⁸⁾.

1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato ⁽¹⁹⁾.

D.Lgs. 11-5-1999 n. 152

Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1999, n. 124, S.O.

(giurisprudenza di legittimità)

23. Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

[1. ... ⁽⁴³⁾.

2. ... ⁽⁴⁴⁾.

3. ... ⁽⁴⁵⁾.

4. ... ⁽⁴⁶⁾.

5. È soppresso il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, è ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000 ⁽⁴⁷⁾. Non sono soggetti a tale adempimento né al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ⁽⁴⁸⁾.

6-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 30 giugno 2006. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999 ⁽⁴⁹⁾.

7. ... ⁽⁵⁰⁾.

8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già rilasciate. Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza dell'ENEL, per le quali risulti decorso il termine di trenta anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori trenta anni a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000 ⁽⁵¹⁾. Le regioni, anche su richiesta o parere dell'ente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove si verificano la mancanza dei presupposti di cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo, ovvero alla revoca ⁽⁵²⁾.

9. ... ⁽⁵³⁾.

9-bis. Fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ⁽⁵⁴⁾.

9-ter. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ⁽⁵⁵⁾.

9-quater. ... ⁽⁵⁶⁾.

9-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è abrogato ⁽⁵⁷⁾ ⁽⁵⁸⁾.

D.Lgs. 10-12-2002 n. 306

Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della L. 1° marzo 2002, n. 39.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2003, n. 25.

2. Sanzioni nella fase di commercializzazione.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) 12 giugno 2001, n. 1148/2001 della Commissione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciata dalle competenti autorità regionali, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato III del medesimo regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.

L. 30-12-2004 n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

Articolo 1.

452. Per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere sulle risorse previste dall'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la realizzazione delle opere di viabilità stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione. A tal fine, per garantire effettività alla realizzazione delle iniziative in grado di potenziare e rendere più efficiente la grande viabilità lungo il percorso tra Italia e Francia, viene assicurata priorità al completamento degli interventi infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario nelle località in cui sono ubicati gli immobili di cui all'articolo 17 della citata Convenzione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già perfezionata la fase della progettazione preliminare.

D.L. 4-7-2006 n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

29. Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi.

1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso ⁽⁶⁰⁾;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ⁽⁶¹⁾;

2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso ⁽⁶²⁾.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi ⁽⁶³⁾.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152
Norme in materia ambientale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

52. Entrata in vigore.

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 gennaio 2007 ⁽³⁾.

2. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza.

D.Lgs. 30-6-2003 n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

181. Altre disposizioni transitorie.

1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 31 dicembre 2006 ⁽⁶¹⁾;

b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;

c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;

d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

e) [le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004] ⁽⁶²⁾;

f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o

distrutto in base alla normativa vigente.

5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 ⁽⁶³⁾.

D.Lgs. 13-1-2003 n. 36
Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2003, n. 59, S.O.

6. Rifiuti non ammessi in discarica.

1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:

a) rifiuti allo stato liquido;

b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997;

c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale $\geq 1\%$;

d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale $>5\%$;

e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del D.M. 26 giugno 2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente;

f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;

g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

h) materiale specifico a rischio di cui al D.M. 29 settembre 2000 del Ministro della sanità, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati;

i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209; in quantità superiore a 50 ppm;

l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb;

m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;

n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti;

o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;

p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 1/1/2007.

2. È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).

1. Per l'anno 2007 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, sono ricomprese per i due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, è prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogate al 30 aprile 2007.

4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatré posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2007.

5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

6. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: « anno 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2007 ».

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia di agricoltura).

1. All'articolo 23, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: « 30 giugno 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2007 ».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il termine per l'iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, è fissato al 30 giugno 2007. ».

3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata è effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il termine per il versamento della terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter* del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in

un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.

4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, è prorogato al 31 luglio 2007.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia).

1. Il termine previsto dall'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a*), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007.

2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2005 ».

3. I verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.

4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive).

1. All'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007. ».

2. Nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sospesa la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, limitatamente alle ipotesi di cui alla lettera *b*).

3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, che non siano conformi a quanto previsto dai commi 1 e 3 del predetto articolo 1-*quater*, la vendita delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre 2005 e ancora presenti sul circuito distributivo è consentita fino a scadenza delle confezioni. Qualora un soggetto non vedente o ipovedente non trovi disponibile in una farmacia o in altro punto vendita una confezione conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3 del citato articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 87 del 2005, le aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire con la massima sollecitudine alla farmacia o al punto vendita che ne faccia conseguente richiesta una confezione rispondente alle predette prescrizioni.

4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, relativo alla proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le parole: « 2005 e 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 2005, 2006 e 2007 ».

ARTICOLO 5.

(Proroga di termini in materia ambientale).

1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.

2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007. ».

ARTICOLO 6.

(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini).

1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2007 ».

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.

3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: « 1/1/2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2008 ».

4. Al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può partecipare alle condizioni ivi indicate, in quanto compatibili, anche il cittadino di Stato membro dell'Unione europea che si trovi in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.

5. Le somme stanziare dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunicherà l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse.

7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 1° febbraio 2007.

8. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emanato entro il 30 marzo 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ARTICOLO 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2006.

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

CHITI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali.*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA.

PAGINA BIANCA

€ 0,68



15PDL0018910